
Deliberazione n. 814 del 10/07/2019

*Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 6
- Programma regionale per il diritto allo studio
anno accademico 2019/2020.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, il "Programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2019/2020" di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Allegato 1

Programma regionale per il diritto allo studio
Anno accademico 2019/2020
(Art. 6, L.R. 20 febbraio 2017, n. 4)

ARTICOLO 1

Indirizzi operativi per l'anno accademico 2019/2020

Il presente documento viene redatto in attuazione del Piano regionale per il diritto allo studio di cui alla D.A. n. 54 del 27/06/2017 e s.m.i. ed ha efficacia per l'anno accademico 2019/2020. L'indirizzo operativo prioritario del Programma è rappresentato dall'assegnazione della borsa di studio al 100% degli studenti idonei indicati dalle graduatorie definitive approvate dall'ERDIS.

ARTICOLO 2

Controllo di gestione per l'attribuzione dei costi degli interventi

Nelle more dell'adeguamento da parte di ERDIS del proprio regolamento di contabilità ai principi di contabilità armonizzata adottati dalla Regione Marche, dettato dalle esigenze di riconciliazione fra crediti e debiti del bilancio regionale con i bilanci dei propri Enti strumentali, il sistema di controllo di gestione che consente l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento rimane quello dettato dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1194 del 23/10/2006 e dal Manuale Operativo di cui alla DGR n. 1463 del 18/12/2006, che fanno riferimento ai principi di contabilità economica/patrimoniale, con la trasposizione di tutti i dettami indicati nei confronti dei quattro ERSU delle Marche soppressi all'ERDIS stesso.

ARTICOLO 3

Gli indicatori di valutazione per gli obiettivi del Piano regionale

Allo scopo di verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi generali indicati dal Piano regionale, nel mantenimento degli indirizzi generali per la gestione del diritto allo studio, l'ERDIS dovrà, attraverso rilevazioni di carattere semestrale da comunicare alla struttura competente della Regione Marche, quantificare il valore dei seguenti indicatori fisici da utilizzare come strumenti di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* della programmazione del triennio di riferimento:

- a) numero di borse erogate /numero di idonei, per misurare capacità di copertura;
- b) numero borse intere/numero di borse totali, numero borse ridotte/numero di borse totali, numero pasti erogati a borsisti/totale pasti erogati, numero pasti erogati a pagamento/totale pasti erogati, numero pasti erogati/numero pasti potenzialmente erogabili, numero alloggi assegnati a borsisti/numero posti letto totali, numero

- alloggi assegnati a pagamento/ numero posti letto totali, numero alloggi assegnati a borsisti/numero complessivo domande alloggi, numero alloggi assegnati a pagamento/ numero complessivo domande alloggi;
- c) numero e tipologia di iniziative di collaborazione per l'erogazione dei benefici implementate dall'ERDIS e dalle Università, Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Istituti Tecnici Superiori, con analisi dell'andamento degli scostamenti prodotti in costi e ricavi dell'Ente conseguenti a tali iniziative;
 - d) tabelle su costi dei servizi su basi temporali almeno triennali per monitorare andamento della spesa e per sottolineare performance di efficacia ed efficienza,
 - e) numero e tipologia delle iniziative volte alla promozione dell'internazionalizzazione (*Ex.*: creazione di siti internet e implementazione di piattaforme social o link specialistici, apertura di sportelli web di supporto ai partecipanti a programmi internazionali), numero di studenti che prendono parte a progetti di mobilità internazionale che hanno dimorato nelle Marche, numero di progetti o protocolli di intesa con Università/Istituti/Enti europei e internazionali, numero iniziative collaterali legate a progetti di internazionalizzazione;
 - f) numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio trasporto, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio sanitario e di sostegno psicologico, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio orientamento e accompagnamento al lavoro, numero e tipologia delle iniziative realizzate per servizio di sostegno agli studenti disabili, numero e tipologia delle iniziative realizzate con aziende del settore per la semplificazione di programmi informatici per adempimento dei procedimenti in capo agli studenti;
 - g) numero di tavoli di *governance* condivisa, numero *progetti di cooperazione* implementati tra soggetti pubblici e tra soggetti pubblici e privati;
 - h) numero e tipologia delle iniziative rivolte al monitoraggio della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti di tali servizi (*Es.* distribuzione ed elaborazione di questionari di gradimento, indagini a campione, tassi di utilizzo strutture rispetto al totale strutture a disposizione).

ARTICOLO 4

Risorse regionali e risorse aggiuntive statali destinate alle borse di studio

Fondi regionali per borse di studio

1. Le risorse regionali per borse di studio sono costituite:
 - dall'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio,
 - dall'introito annuo della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale,
 - dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti universitari.
2. All'ERDIS vengono assegnate le risorse regionali di cui sopra, ferma la loro destinazione vincolata all'erogazione di borse di studio.

Fondo Integrativo Statale anno 2019

Le risorse aggiuntive statali del Fondo Integrativo Statale 2019, destinate all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore per l'anno accademico 2019/2020 verranno direttamente attribuite dal MIUR al bilancio di ERDIS.

Il riparto del Fondo Integrativo Statale 2019 fra le Regioni italiane dovrebbe essere notificato alle Strutture regionali responsabili per il Diritto allo Studio da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il 30 settembre 2019, sulla base di quanto indicato dal Decreto interministeriale MIUR – MEF n. 798/2017 sui fabbisogni finanziari regionali e sui nuovi criteri di riparto del Fondo Integrativo Statale.

ARTICOLO 5

Prescrizioni ai fini dell'utilizzo delle risorse per borse di studio a.a. 2019/2020

1. I fondi assegnati all'ERDIS, siano essi di provenienza regionale che statale, finalizzati a borse di studio, prestiti d'onore e servizi agli studenti in conto borse, sono da intendersi a destinazione vincolata e come tali non utilizzabili per altre forme di intervento.
2. L'ERDIS, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1, provvede ad individuare nel/i relativo/i bando/i, in base alla lettura del fabbisogno locale, le quote percentuali del fondo da destinare a:
 - riserva per l'integrazione delle borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale ed agli studenti portatori di handicap;
 - riserva per le borse di studio destinate agli iscritti ai corsi universitari di terzo livello, non beneficiari di altra borsa di studio;
 - riserva per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi universitari e superiori di primo e secondo livello;
 - riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio;
 - riserva per l'integrazione delle borse di cui al punto 7 dell'art. 9 del Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019;
 - riserva a favore di iscritti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo da *luglio 2018* a *giugno 2019* e persistono nello stato di disoccupazione con iscrizione nelle liste di disoccupazione L. 297/2002 o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993 a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica situata nel territorio italiano (documentazione da allegare: lettera di licenziamento);
 - quota residuale da destinare alle borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo, tenuto conto di quanto indicato dal punto 4, lett. b) del paragrafo 10.2 del Piano regionale per il diritto allo studio e cioè attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per

anno di corso, in base al *numero delle domande di borsa* pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo/i bando/i di concorso emanato dall'ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento.

3. L'ERDIS, una volta definite le graduatorie degli aventi diritto, provvederà a ridistribuire eventuali risorse non appieno utilizzate, tra le altre Classi di laurea risultati carenti di risorse finanziarie diverse da quella risultata inizialmente assegnataria.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad attribuire la borsa di studio a tutti gli idonei, l'ERDIS non può aumentare indirettamente l'ammontare delle borse di studio fissato dal piano regionale in assenza di autorizzazione della Regione Marche, con ulteriori servizi assegnati gratuitamente o in forma semigratuita che ecceda tali importi.
5. L'ERDIS è tenuto a trasmettere alla Regione Marche - Servizio competente per la materia del Diritto allo Studio – entro e non oltre la data del 31.12.2019, gli atti attestanti l'approvazione delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per l'a.a. **2019/2020**. Detti atti sono supportati dalla quantificazione dell'onere finanziario stanziato per l'erogazione delle borse ai beneficiari, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio mensa e denaro, evidenziando il numero dei beneficiari fuori sede, il numero dei beneficiari pendolari, il numero dei beneficiari in sede ed il numero di eventuali aventi diritto non risultati beneficiari per carenza di fondi.
6. Per il riparto del Fondo integrativo statale, l'ERDIS è tenuto a compilare le schede che il MIUR invierà per la rilevazione dei dati, osservandone le prescrizioni ed i tempi fissati.
7. L'ERDIS, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esaurendo le proprie graduatorie, se dovesse registrare un'economia derivata dallo stanziamento con destinazione vincolata a borse di studio e prestiti d'onore, (tasse regionali per il Diritto allo Studio Universitario e per l'iscrizione all'albo professionale, fondi regionali all'uopo destinati, fondo statale integrativo), è tenuto a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Regione, entro 15 giorni dall'accertamento delle economie, in concomitanza all'erogazione dei finanziamenti regionali e statali, e comunque entro il 30 giugno 2020, quanto allo scopo non impegnato.
Dette economie sono utilizzate, fermo il vincolo di destinazione, nell'a.a. 2020/2021.

ARTICOLO 6

I criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai servizi

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.
Vanno inoltre presi in considerazione l'Indicatore della situazione economica all'estero, laddove presenti redditi e patrimoni all'estero, di cui al successivo comma 3, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 4.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
 - b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente.

3. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 1645 del 23/01/2018, che stabilisce il cambio medio delle valute estere del mese di dicembre 2017, emanato agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per la valutazione del reddito prodotto nell'anno 2017, come confermato dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana. Per gli studenti provenienti dagli Stati Membri dell'Unione Europea per i quali è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, non è richiesta la legalizzazione.
4. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto. I patrimoni posseduti all'estero al 31/12/2018 sono valutati con le stesse modalità di attuazione, ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 151663 del 18/12/2013, delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 429 del 11/01/2019, che stabilisce il cambio medio delle valute estere del mese di dicembre 2018,

- emanato agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), come confermato dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate.
5. Per l'accesso ai benefici rivolti alla non generalità degli studenti, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in Italia che all'estero per redditi posseduti nell'anno **2017**, non potrà superare il limite massimo di **21.000,00** euro.
 6. Sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di **38.000,00** euro. Qualora dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e franchigie previste da legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. La situazione patrimoniale concorre nella misura del 20 per cento alla formazione dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.
 7. Agli studenti stranieri, per l'accesso agli interventi e benefici, è richiesta la certificazione ISEE sulla base della normativa vigente ma, tenendo conto che tale calcolo per determinate situazioni non è contemplato dalle procedure INPS, l'ERDIS, ancorché non iscritto, può fare riferimento a quanto contemplato da protocolli di intesa in materia fra le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e dei Centri di assistenza fiscale (protocollo di intesa fra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAF del 03/06/2015 della durata di un anno e rinnovabile automaticamente).
 8. Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica.

ARTICOLO 7

I criteri per la determinazione del merito per l'accesso ai servizi

Corsi attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

- studenti iscritti al primo anno

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea a ciclo unico magistrale, i requisiti di merito per i benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale, i requisiti di merito per i benefici di tipo individuale sono ulteriormente valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 20 crediti per i corsi

- organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
3. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.
 4. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS, i requisiti di merito per i benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

- **studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi**

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di **laurea** attivati dalle università, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il *10 agosto 2019*, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il *10 agosto 2019*.
6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea a ciclo unico magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) per il secondo anno, 25 crediti entro il *10 agosto 2019*, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - b) per il terzo anno, 80 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - c) per il quarto anno, 135 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - d) per il quinto anno, 190 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6 precedenti, lo studente su espressa richiesta può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **"bonus"** maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
 - a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
8. La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

- L'ERDIS è tenuto a:
- a) predisporre apposita modulistica per facilitare la formalizzazione del ricorso al bonus;
 - b) tenere adeguata registrazione dell'utilizzo del bonus per ciascuno studente idoneo ai benefici degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
 - c) concertare con la rispettiva Università la certificazione da rilasciare insieme al nulla osta nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria, in ordine alla situazione sull'utilizzo del bonus.
9. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il *10 agosto 2019*;
 - b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il *10 agosto* dell'anno *2019*.
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.
10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall'Università per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dagli ordinamenti delle rispettive università.
12. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm., dovranno aver superato entro il 10 agosto 2019 il numero minimo di annualità riportato nelle tabelle da allegare al/i bando/i di concorso dell'ERDIS, di cui al comma 15, da valere come requisiti minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. **2019/2020**, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.
13. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non riconducibili alla Classe di appartenenza, l'ERDIS si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università.

Corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm.

15. Gli studenti iscritti ad anni successivi la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive alla prima, dovranno aver sostenuto entro il 10 agosto 2019, con riferimento all'anno di prima

iscrizione in assoluto, il numero minimo di esami in termini di annualità risultante da apposita tabella, correlato al corso di studi di ammissione e per cui si chiede il beneficio nell'a.a. 2019/2020.

L'ERDIS, allo scopo, predispone, di concerto con le Università, le tabelle da allegare al/i bando/i di concorso per borse di studio, contenenti il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Nell'impossibilità di applicare quanto sopra per la determinazione dei criteri di merito, ovvero qualora il numero medio di annualità calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM 30 aprile 1997, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo. Tale numero medio di annualità è da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di studi di ammissione e per cui si richiede il beneficio nell'a.a. **2019/2020**, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Da tale novero di annualità sono esclusi colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.

Agli effetti dell'accesso e della valutazione del merito per gli studenti che effettuano trasferimenti, passaggi di corso o riconoscimento di diploma universitario valgono le annualità convalidate nel nuovo corso di studi per l'a.a. *2019/2020*.

Gli studenti richiedenti la borsa di studio, dovranno essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/2020.

16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui sopra, l'ERDIS e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

Corsi attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, dagli Istituti Superiori di grado universitario e dagli ITS

17. Al fine di determinare il diritto ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, per gli iscritti ai corsi dei nuovi ordinamenti didattici delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508/1999 Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, e per gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Ancona (riconosciuta con decreto 24 settembre 2003 dal MIUR in base al Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127") e di Roma per la sede periferica di Fermo (riconosciuta con decreto n. 1055 del 30 aprile 2018 dal MIUR in base al Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127") si applicano gli stessi requisiti di merito degli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, come specificato per i corsi attivati in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni.
18. Per l'a.a. 2019/2020 per i Conservatori e Istituti di Musica viene predisposta una graduatoria unica per gli anni successivi al primo.

19. Per gli iscritti al secondo anno dei corsi ITS, per godere dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, il requisito di merito richiesto ex post è l'aver superato l'esame finale entro il 31/12/2020. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per il secondo anno, lo studente deve possedere almeno 40 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno 20 crediti per gli altri entro la data del 10 agosto 2019. Non sono previsti i 5 crediti di "bonus" di cui al punto 7 del presente articolo.

Acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per l'insegnamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Ai sensi del D.M. del MIUR n. 616 del 10 agosto 2017, per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso ai concorsi per l'insegnamento, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

ARTICOLO 8

Revoca della borsa di studio per mancata maturazione del requisito di merito ex-post

1. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali entro il 30 novembre 2020 non abbiano conseguito almeno venti crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. L'ERDIS, in casi eccezionali, comprovati e documentati, può differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
2. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA, dei Conservatori e Istituti di Musica, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che, entro il 30 novembre 2020, non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti agli studenti universitari.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi ITS che, entro il 30 novembre 2020, non abbiano maturato i requisiti di merito di cui al punto 4 dell'art. 7 del presente Programma.
4. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti in conto borsa di studio, devono essere restituiti. A tale scopo, l'ERDIS e le Università ed Istituti Superiori di grado universitario stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Altre cause di decadenza o di revoca

5. Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:
 - a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni;
 - b. dalle indagini effettuate, risultino aver reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
 - c. risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria e aver rinunciato agli studi nel corso dell'a.a. 2019/2020;
 - d. siano vincitori di altre borse e assegni di studio o delle altre provvidenze o beneficiari di servizi gratuiti non compatibili con la borsa di studio. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
6. In caso di decadenza o di revoca lo studente dovrà rimborsare quanto riscosso in contanti a titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in relazione all'idoneità. Nei casi in cui si riscontrino false dichiarazioni, raggiri, artifici o dolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

ARTICOLO 9**Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea**

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dal predetto articolo 46.
2. L'ERDIS, in base alla disponibilità di posti letto commisurata al fabbisogno locale, può riservare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente Programma, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea. L'ERDIS tenuto conto della capacità finanziaria disponibile, può consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico, purché opportunamente documentata.
3. Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.
4. L'ERDIS può accettare domande di benefici da parte degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, perfezionabili entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'*Human Development Report delle Nazioni Unite*, il cui elenco è definito da ultimo con *Decreto del MIUR 11 giugno 2019, n. 464*, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nei due anni accademici precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al *primo anno* dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la *certificazione* che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa, per conto dello studente nel caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
6. L'ERDIS può richiedere agli studenti stranieri del primo anno, dichiarati vincitori di borsa di studio, prima dell'erogazione dei benefici, di presentare garanzia di copertura economica per il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della borsa.
7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

ARTICOLO 10

Gli interventi a favore degli studenti diversamente abili

1. L'ERDIS fornisce agli studenti diversamente abili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle concernenti i servizi e le risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in ogni specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, l'ERDIS è tenuto a prendere in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, deliberando, per gli studenti portatori di handicap riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti, sino ad un massimo del 40%.

3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti diversamente abili, frequentanti i corsi attivati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2019, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, non potranno essere inferiori, per l'a.a. 2019/2020, ai seguenti:
 - a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2019, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
 - b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto 2019, un numero di annualità pari alla metà meno 2, arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre, arrotondata per difetto;
 - c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2019, un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
 - d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2019, un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
 - e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2019, un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.
6. Agli studenti diversamente abili non si applicano i criteri di merito previsti per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio (per carenza di merito).
7. L'importo della borsa di studio, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.
8. Gli interventi dell'ERDIS sono realizzati in modo da garantire che la singola persona in situazione di handicap possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti esterni. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

ARTICOLO 11**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Programma per l'anno accademico 2019/2020, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, emanato in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", oltreché impartite dalla Legge Regionale Marche n. 4/2017.

ARTICOLO 12**Riserve di posti letto**

L'ERDIS stabilirà, con modalità, priorità e criteri da indicare nel/i relativo/i bando/i, una riserva dei posti letto per studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore individuati dalla L.R. n. 4/2017:

- figli di marchigiani all'estero di cittadinanza italiana (i cui genitori sono nati in un Comune delle Marche e attualmente sono residenti all'estero);
- provenienti dai Comuni delle Marche compresi nel cratere sismico;
- diversamente abili;

ove tali posti non venissero occupati per carenza di domande, gli stessi verranno assegnati agli altri studenti aventi titolo.

ARTICOLO 13**Fondi regionali non destinati a borse di studio**

1. Oltre ai fondi a destinazione vincolata per le borse di studio, la Regione Marche, compatibilmente con le proprie disponibilità, potrebbe stanziare, a carico del proprio bilancio risorse destinate a concorrere alle spese di gestione, alle spese di investimento ed altri contributi a beneficio di ERDIS.
2. L'ERDIS per le spese del personale è tenuto al rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, anche in attuazione delle disposizioni statali concernenti il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento della spesa. La Regione, in base alle disposizioni della normativa regionale vigente in materia, determina l'importo relativo alla spesa del personale.

ARTICOLO 14**Criteri per l'esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio**

Nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. R. 20 febbraio 2017, n. 4, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2019/2020 pari a euro 140,00, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei, nelle graduatorie approvate da ERDIS, per l'ottenimento di tali benefici.

Sono esonerati, altresì, dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per l'a.a. 2019/2020 pari a euro 140,00, gli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Coloro che per lo stesso anno accademico risultano iscritti ad un corso di studi presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, ai sensi del decreto MIUR 28 settembre 2011, dovranno pagare la tassa regionale per il diritto allo studio una sola volta dimostrando l'attestazione dell'avvenuto pagamento al momento della seconda iscrizione.

Per coloro che si iscriveranno per l'anno accademico 2019/2020 presso una qualsiasi Università o AFAM o altro Istituto superiore del territorio marchigiano e che successivamente effettueranno rinuncia agli studi e si trasferiranno presso un'altra Università o AFAM o altro Istituto superiore della Regione Marche, non sarà necessario pagare nuovamente la tassa regionale per il medesimo anno accademico, ma solamente presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento all'atto della precedente iscrizione.

Pertanto, l'Università o AFAM o altro Istituto superiore che richiederà erroneamente il pagamento della tassa regionale per una seconda volta a valere sul medesimo anno accademico sarà obbligata a rimborsare lo studente iscritto.

Oltre ai casi sopra specificati, non sono ammessi ulteriori esoneri dal pagamento della tassa regionale del diritto allo studio.

Come già previsto per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, anche per l'anno accademico 2019/2020 a cui questo Programma si riferisce, i soggetti riscossori di tale tassa devono fornire una scheda esplicativa per evidenziare il numero di iscritti, il numero di soggetti esonerati dal pagamento della tassa e la motivazione a supporto, coloro che sono soggetti alla doppia iscrizione di cui sopra e dove hanno pagato la tassa, l'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione di tale tassa riversata all'ERDIS che dovrà corrispondere esattamente al prodotto fra l'ammontare unitario della tassa (140,00 €) e il numero di iscritti che è tenuto a pagarla senza possibilità di scostamenti.